

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3126-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE STORCHI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 4 maggio 1966 (Stampato n. 965)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(SARAGAT)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(ANDREOTTI)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(SPAGNOLLI)

E COL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(RUSSO CARLO)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 5 maggio 1966*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra il 17 giugno 1960

Presentata alla Presidenza il 18 maggio 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nuova Convenzione, firmata a Londra il 17 giugno 1960 a conclusione dell'apposita Conferenza internazionale, è intesa a migliorare e ad aggiornare, in armonia col progresso tecnico navale e colle esigenze della navigazione, tutte quelle

norme inerenti alla sicurezza della vita umana in mare, contenute nella precedente Convenzione del 1948.

Le principali innovazioni concordate a Londra e riportate dalla Convenzione in esame riguardano particolari nuovi obblighi re-

lativi al controllo degli scafi e delle macchine per le navi da carico; l'estensione alle navi da carico, di stazza lorda superiore alle 5000 tonnellate, delle norme di sicurezza che la precedente convenzione del 1948 limitava alle sole navi passeggeri; maggiori e più dettagliate disposizioni in materia di compartimentazione per le navi passeggeri e in materia di protezione contro il fuoco; innovazioni sui mezzi di salvataggio collettivi, sul trasporto di merci pericolose, sui servizi radiotelegrafici di bordo e sul trasporto delle granaglie alla rinfusa.

Particolare interesse è poi dato dall'estensione della regolamentazione contemplata dalla Convenzione alle navi a propulsione nucleare. È infatti la prima volta che quel nuovo tipo di navi, verso il quale tende ad indirizzarsi ormai una parte cospicua dell'armamento dei Paesi industrializzati, viene incluso in una Convenzione internazionale che tuteli la vita umana in mare.

La Convenzione in esame, firmata a Londra dai 45 delegati dei Paesi presenti alla Conferenza, è già stata ratificata, tra firmatari e adesioni successive, da ben 47 Stati.

Si ritiene inoltre, opportuno porre in evidenza le preoccupazioni manifestate dal Governo degli Stati Uniti d'America nei confronti delle navi appartenenti ai Paesi che,

come l'Italia, non hanno ancora ratificato la nuova Convenzione. I recenti disastri marittimi, occorsi in navigazione alle navi da crociera *Yarmouth Castle* e *Viking Princess*, hanno fortemente colpito la pubblica opinione statunitense e preoccupato in modo particolare il Congresso. Pertanto, ogni nave appartenente a Paesi non allineati alla nuova Convenzione, dopo il 26 maggio 1966, non potranno operare con i porti U.S.A. se non previo controllo della *Coast Guard* americana sulla base della vigente regolamentazione statunitense sulla sicurezza, la quale è di gran lunga più severa di quella prevista dalla Convenzione in esame.

Analoghe preoccupazioni, per quanto riguarda il naviglio italiano, sono già state avanzate dalle Autorità marittime di Marsiglia; si ha poi motivo di ritenere che, da un momento all'altro, obiezioni vengano sollevate anche dalla Gran Bretagna.

In considerazione di quanto sopra esposto, nonché in considerazione della maggiore organicità, dell'ampliamento e delle innovazioni apportate da questa nuova Convenzione, appare evidente l'opportunità di procedere, con la massima urgenza, all'approvazione della legge che autorizza la ratifica.

STORCHI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata in Londra il 17 giugno 1960, che sostituisce la Convenzione del 10 giugno 1948 resa esecutiva con legge 27 ottobre 1951, n. 1370.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione indicata nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'articolo XI della Convenzione stessa.

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 48 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'esercizio 1963-64 e corrispondenti degli esercizi successivi.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

All'onere derivante dall'esecuzione della Convenzione di cui all'articolo 1 sarà fatto fronte con i fondi già iscritti al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1966 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi finanziari successivi.